

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 67^o - Numero 2

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 11 gennaio 2013

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-904 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@carisma1.regione.sicilia.it

LEGGE 9 gennaio 2013, n. 1.

Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2013. Disposizioni diverse in materia di personale.

Art. 5.

Interventi in favore dei comuni che abbiano attivato la procedura di predissesto ai sensi del decreto legge n. 174/2012

1. Per l'anno 2012 è istituito presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale delle autonomie locali - un Fondo di rotazione di intervento straordinario per i comuni che abbiano attivato le procedure di predissesto ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1 i comuni soggetti al patto di stabilità interno che abbiano già ottenuto l'approvazione del piano di rientro previsto dalla vigente normativa e che presentino perduranti situazioni di squilibrio finanziario.
3. Ai fini del comma 2 sono considerati comuni con perdurante situazione di squilibrio finanziario, quelli che hanno violato il patto di stabilità interno nel biennio precedente all'anno in cui viene fatta la richiesta di accesso al Fondo.
4. In caso di richieste eccedenti la dotazione del Fondo, lo stesso è ripartito tra le amministrazioni richiedenti in proporzione all'incidenza relativa della richiesta inoltrata rispetto al totale delle richieste approvate.
5. I comuni beneficiari restituiscono le somme ottenute nel quinquennio successivo con rate annuali costanti e senza interessi. Ciascun comune può accedere al Fondo una sola volta e può formulare richiesta di importo non superiore all'80 per cento di quanto riconosciuto ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. In caso di mancata o parziale restituzione delle somme previste dal piano di ammortamento, la Regione è autorizzata a recuperare gli importi dovuti attraverso riduzioni di ammontare corrispondente delle somme a qualsiasi titolo dovute al comune inadempiente.
6. La dotazione del Fondo è fissata in 40.000 migliaia di euro per l'anno 2012 cui si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7.
7. Il Dipartimento competente è autorizzato ad adottare i provvedimenti di impegno derivanti dall'attuazione del presente articolo entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Nello stato di previsione del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella 'A' derivanti dall'attuazione del presente articolo.
9. Le previsioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai Comuni che hanno già dichiarato il dissesto negli ultimi due esercizi finanziari nel rispetto della normativa vigente.